

1222 · 2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



FACOLTÀ
TEOLOGICA
DEL TRIVENETO

CONVENZIONE TRA

L'Università degli Studi di Padova, C.F. 80006480281, P. IVA 00742430283, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Rosario Rizzuto, con sede in Padova, Via 8 febbraio 1848, n. 2, nel seguito denominata "Università"

E

la Facoltà Teologica del Triveneto, C.F. 92185700280, P. IVA 04138050283, rappresentata dal Preside pro tempore Prof. Roberto Tommasi, con sede in Padova, Via del Seminario, n. 7, nel seguito denominata "Facoltà Teologica";

insieme denominate "parti"

premessi che:

- a) la Congregazione per l'Educazione Cattolica della Santa Sede, il 20 giugno 2005 ha eretto con Decreto prot. n. 1593/2004 la Facoltà Teologica del Triveneto con sede nella città di Padova;
- b) la Facoltà Teologica del Triveneto è promossa dalla Conferenza Episcopale Triveneto e, a norma del suo Statuto, ha il diritto di conferire i gradi accademici in Sacra Teologia e in Scienze Religiose;
- c) con Decreto del Ministro dell'Interno (D.C.A.C. 18 – fascicolo n. 5399/PD), il 10 marzo 2006 è stata riconosciuta la personalità giuridica civile alla Facoltà Teologica;
- d) la Facoltà Teologica persegue i suoi fini mediante l'istituzione di cicli accademici per il conseguimento dei gradi in Sacra Teologia (Baccalaureato, Licenza e Dottorato) e in Scienze Religiose (Baccalaureato e Licenza in Scienze Religiose che nel contesto italiano vengono espressi come Laurea e Laurea magistrale in Scienze Religiose), la promozione di adeguate biblioteche, di ricerche e di pubblicazioni scientifiche nonché l'organizzazione di convegni di studio;
- e) la Facoltà Teologica offre due percorsi di studio: a) in Teologia con tre cicli di studi: il Baccalaureato (percorso minimo di 5 anni di studio) al quale si accede con un titolo di studi che dia diritto ad iscriversi ad un percorso universitario, la Licenza (percorsi specializzati biennali) e il Dottorato (ulteriore percorso almeno biennale); b) in Scienze Religiose con due cicli di studio: Laurea (3 anni) e Laurea magistrale (2 anni);
- f) l'art. 10, comma 2 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, del 18 febbraio 1984, ratificato con Legge n. 121 del 25 marzo 1985, prevede che i titoli di studio accademici in Teologia e nelle discipline ecclesiastiche

- determinate d'accordo tra le parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato Italiano;
- g) il DPR n. 63 del 27 maggio 2019 all'art. 1 dà piena e intera esecuzione allo scambio di *Note Verbali* tra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – intervenuto in data 13 febbraio 2019 concernenti il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede; il DPR prevede inoltre nell'allegato, ad integrazione dello scambio delle *Note Verbali* del 25 gennaio 1994, le *Note Verbali* del 13 febbraio 2019 le quali stabiliscono che le Parti concordano nel considerare discipline ecclesiastiche, oltre alla Teologia e alla Sacra Scrittura, anche il Diritto canonico, la Liturgia, la Spiritualità, la Missiologia e le Scienze religiose; che i titoli accademici di Baccalaureato e di Licenza di cui all'art. 1 conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come Laurea e Laurea magistrale con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, su parere del Consiglio universitario nazionale;
 - h) l'Università degli Studi di Padova è un'istituzione pubblica di alta cultura che promuove e organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, nonché il trasferimento delle conoscenze sul territorio;
 - i) entrambe le parti vantano a Padova una tradizione pluricentennale: l'Università degli Studi, riassunta dal motto "Universa Universis Patavina Libertas" data la sua attività dal 1222 mentre la Facoltà Teologica attinge le sue radici dalla *Universitas Theologorum* istituita a Padova da Papa Urbano V con decreto del 15 aprile 1363;
 - j) l'art. 1, comma 5 dello Statuto dell'Università di Padova afferma che l'Università, in un quadro di riferimento comunitario e internazionale, opera in uno stretto rapporto di radicamento e di raccordo con il territorio e con le istituzioni di esso rappresentative e valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo;
 - k) l'art. 2, comma e) dello Statuto della Facoltà Teologica individua tra le finalità specifiche della stessa quella di promuovere forme di collaborazione e di ricerca, intensificando e qualificando il dialogo con le numerose Università e istituzioni culturali presenti nella Regione;
 - l) Università e Facoltà Teologica intendono offrire ai rispettivi studenti ulteriori occasioni di crescita personale e professionale;
 - m) entrambe le parti hanno interesse a collaborare nell'ambito della didattica e della ricerca e si riconoscono negli obiettivi sottoscritti dai Ministri responsabili per l'Istruzione Superiore dei paesi partecipanti al Processo di Bologna (tra cui la S. Sede);

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati dalle strutture didattiche dell'Università, previo parere positivo del competente Consiglio di Corso di Studio, possono frequentare insegnamenti della Facoltà Teologica non presenti nei corsi di studio a cui gli studenti sono iscritti e, ottenuta valutazione positiva, acquisire fino ad un massimo di 6 crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente.
2. Gli studenti iscritti presso la Facoltà Teologica, previo parere positivo del Preside o del Direttore di Corso, possono frequentare gli insegnamenti attivati dalle strutture didattiche dell'Università, non presenti nei corsi di studio a cui sono iscritti, e, ottenuta valutazione positiva, acquisire fino ad un massimo di 6 crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito delle attività formative a scelta dello studente.
3. L'avvenuto superamento dell'esame sarà certificato da un attestato contenente la denominazione dell'insegnamento, la data, il voto conseguito e il corrispondente numero di CFU.

Art. 3
Tasse e contributi universitari

1. Gli studenti interessati si iscriveranno a corsi singoli della Istituzione ospitante nei termini e con le modalità ivi previste. Le parti stabiliscono l'esenzione reciproca dal pagamento del relativo contributo di iscrizione, nonché l'applicazione agli studenti ospitati dei benefici concessi ai propri studenti.

Art. 4
Specifiche attività di formazione

1. Le parti concordano che sarà possibile dar vita, nell'ambito della collaborazione, delineata dalla presente Convenzione, a specifici momenti di formazione che si potranno avvalere dell'apporto di Docenti di entrambe le parti.

Art. 5
Seminari

1. Le parti concordano ed auspicano che sarà possibile organizzare, anche congiuntamente, cicli di seminari, conferenze ed altre iniziative formative e culturali aperte a tutti gli studenti interessati ed eventualmente al pubblico. Queste iniziative non danno luogo a rilascio di CFU.

Art. 6
Referenti

1. Le Parti individuano quali referenti della presente convenzione, per l'Università, il Prorettore/la Prorettrice alla didattica o suo delegato e, per la Facoltà Teologica, il Preside o suo delegato.

Art. 7
Altre attività

1. Ulteriori progetti di cooperazione per iniziative di formazione e ricerca, oltre gli ambiti delineati nella presente Convenzione, potranno essere definiti e regolamentati da specifici addenda alla Convenzione.

Art. 8
Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

1. Le parti si danno reciprocamente atto che:
 - gli studenti e i docenti dell'Università che si recano presso la Facoltà Teologica per svolgere le attività di cui alla presente convenzione sono coperti, a carico dell'Università, da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire, nonché da assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle attività previste;
 - gli studenti e i docenti della Facoltà Teologica, partecipanti alle attività di cui alla presente convenzione, sono coperti, a carico della stessa Facoltà, da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle attività previste.
2. Il personale di entrambe le Parti, ivi compresi gli studenti, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9
Oneri finanziari

1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari per le parti.

Art. 10
Informativa trattamento dati

1. Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte, conformemente alla normativa vigente per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della presente convenzione.

3. Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Art. 11
Norme di comportamento

1. Le Parti si impegnano a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a osservare tutte le norme e le prescrizioni in materia di conflitto di interessi e di codici di comportamento.

Art. 12
Controversie

1. Eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione saranno composte in via amichevole. Ove non fosse possibile addivenire ad una soluzione le parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 13
Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione della stessa da parte di entrambe le parti e rimarrà in vigore per 5 anni.
2. Alla scadenza potrà essere rinnovata mediante atto scritto.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la specifica materia.
2. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.


Art. 15
Oneri Fiscali

1. L'accordo è sottoposto ad imposta di bollo sin dall'origine che viene assolta da entrambe le parti contraenti per l'esemplare di propria pertinenza.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.

Padova, 23 dicembre 2013

Per l'Università degli Studi di Padova

Il Rettore, Prof. Rosario Rizzuto



Per la Facoltà Teologica del Triveneto

Il Preside, Prof. Roberto Tommasi

